



## ISTITUTO COMPRESIVO "B.CROCE" PULA

Tel. 070 9209116

PEO: [caic845006@istruzione.it](mailto:caic845006@istruzione.it) PEC: [caic845006@pec.istruzione.it](mailto:caic845006@pec.istruzione.it)

SITO WEB: [www.comprensivopula.edu.it](http://www.comprensivopula.edu.it)

Codice Fiscale: 92104970923 - Codice Unico dell'Ufficio (fatturazione elettronica): UFE36O Via Tigellio, 1 - 09050 PULA (Ca)

### REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA

#### PREMESSA

Ai sensi del DPR n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato con DPR 21 novembre 2007 n.235, sono richiamati i diritti degli studenti e delle istituzioni.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- Frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio
- Comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola
- Rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per se stessi anche a livello formale
- Rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento di Istituto, dai Regolamenti specifici e dagli insegnanti
- Osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite) e delle disposizioni di sicurezza.

Il presente Regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento della Scuola, ovvero di Istituto.

#### TITOLO I – CODICE DISCIPLINARE

##### Art. 1 Codice disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia, trasparenza; esse tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

La responsabilità disciplinare è personale;

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato chiamato a esporre le proprie ragioni;

Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno;

L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati;

Tutte le sanzioni disciplinari andranno ad incidere sulla valutazione del comportamento e dell'Educazione Civica.

##### Art. 2 Richiamo verbale del Docente

Gli studenti possono essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali, scarsa diligenza e puntualità anche nell'esecuzione dei compiti, disturbo durante la lezione, mancanza del materiale scolastico. Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

##### Art. 3 Ammonizione scritta annotata dal Docente, e/o dal Coordinatore e/o Dirigente scolastico e/o Referente di Plesso sul Registro Elettronico

I comportamenti contrari ai doveri riportati nella premessa, configurano mancanze disciplinari.

In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti reiterati:

1. ritardi;
2. assenze non giustificate;
3. mancanza del materiale didattico occorrente;
4. non rispetto delle consegne a casa;
5. non rispetto delle consegne a scuola;
6. mancata annotazione dei compiti sul diario;

7. disturbo durante le attività didattiche;
8. linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;
9. sporcare l'ambiente scolastico;
10. possesso di materiali non consentiti (sigarette, sigarette elettroniche, ecc.)
11. possesso di materiali pericolosi (coltelli, forbici appuntite, alcool, ecc.)
12. introduzione nei locali scolastici in orario di chiusura dei plessi;
13. danneggiare materiali, arredi e strutture;
14. violenze fisiche verso gli altri;
15. compromissione dell'incolumità delle persone.

Le mancanze disciplinari **dal punto 1 al punto 6 compreso**, saranno inserite nel Registro Elettronico sotto la voce **Nota Generica**. Tutte le note generiche saranno visibili alla famiglia. All'occorrenza le famiglie saranno convocate per discutere dell'andamento disciplinare dell'alunno/a.

Per quanto riguarda le mancanze disciplinari **dal punto 7 al punto 15**, trattandosi di gravi mancanze, saranno inserite nel Registro Elettronico sotto la voce **Note Disciplinari**.

Le ripetute e gravi note disciplinari determineranno la convocazione del Consiglio di Classe per prendere adeguati provvedimenti nei confronti dell'alunno/a; il Consiglio di Classe sarà convocato, inoltre, ogni qualvolta la singola nota disciplinare sia di gravità tale da rendersi necessario adottare immediati provvedimenti disciplinari.

Inoltre, nel caso in cui l'alunno impedisca il regolare svolgimento delle lezioni o assuma atteggiamenti che possono comportare la compromissione dell'incolumità sua e/o di altre persone, l'insegnante, dopo essersi confrontato con il Responsabile di plesso, è autorizzato a mettersi in contatto con il genitore per richiedere a quest'ultimo di prelevare il figlio da scuola.

#### **Art. 4 Ammonizione scritta annotata dal Docente, e/o dal Coordinatore e/o Dirigente scolastico e/o Referente di Plesso sul Registro Elettronico – Contatto immediato con la famiglia**

Comportamenti sanzionati all'Art. 3 dal punto 7 al punto 10;

#### **Art. 5 Sospensione fino a cinque giorni, stabilita dal Consiglio di Classe – Convocazione immediata della famiglia**

Recidiva dei comportamenti sanzionati all'Art. 4;

#### **Art. 6 Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni, stabilito dal Consiglio di Classe – Convocazione immediata della famiglia**

Comportamenti sanzionati all'Art. 3 dal punto 11 al punto 15;

#### **Art. 7 Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto – Convocazione immediata della famiglia**

Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

#### **Art. 8 Estensione delle sanzioni**

Le sanzioni 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 di cui all'Art. 3 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento, anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione.

#### **Art. 9 - Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche e relative infrazioni e sanzioni disciplinari (retributive e riparative) da destinare agli studenti autori di bullismo e cyberbullismo**

1. In riferimento alla Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Registro Ufficiale U.0005274 del 11/07/2024, si fa divieto agli studenti di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche ai fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano

educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

2. In riferimento alla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione, si fa divieto agli studenti di utilizzare, all'interno della scuola, fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici. A maggior ragione è vietata la diffusione o la comunicazione sistematica (per esempio tramite internet o MMS) delle immagini, dei suoni e dei filmati acquisiti con i suddetti mezzi all'interno della scuola. Le violazioni di tali regole si configurano come infrazioni sanzionabili. La raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei dati di cui al comma precedente può configurare, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali (anche sensibili) soggetto ad obblighi di informativa e di acquisizione del consenso dell'interessato. La violazione del diritto degli individui alla protezione dei dati personali è punito dalla legge.
3. Nel corso delle lezioni, l'eventuale uso dei PC portatili di proprietà degli alunni deve essere espressamente autorizzato dal docente. L'utilizzo del computer personale per attività improprie, o comunque diverse da quelle proposte dal docente durante la lezione, potrà comportare il divieto di usare il dispositivo in classe e sarà punibile. In generale, i genitori avranno cura di non consentire ai propri figli di portare a scuola il telefono cellulare. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa (evitando ad esempio di inviare messaggi o di effettuare chiamate verso i telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico). Gli alunni comunque in possesso di un telefono cellulare o altro dispositivo mobile avranno cura di spegnerlo e depositarlo nel proprio zaino al momento dell'ingresso in aula, sotto il vaglio del docente della prima ora. Sarà possibile riattivare i dispositivi rigorosamente solo al termine delle lezioni, dopo aver varcato la soglia del portone dell'Istituto. L'uso dei telefoni cellulari è invece consentito, con moderazione, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione.

### **Bullismo al Cyberbullismo**

La Camera dei deputati, nella seduta del 17 maggio 2017, ha approvato in via definitiva - senza ulteriori modifiche - la proposta di legge A.C. 3139-B, volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo. La legge per la prima volta dà una definizione ufficiale di cyberbullismo: «Il bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica a danno dei minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi ad un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo». Il provvedimento, approvato in via definitiva alla Camera, ha il fine di contrastare il cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori e da attuare in ambito scolastico.

Il minore che abbia compiuto 14 anni e che sia stato vittima di cyberbullismo potrà, anche senza l'intervento dei genitori o del tutore, rivolgersi direttamente ai gestori del sito web o del social network per chiedere la rimozione di contenuti dannosi nei suoi confronti. Il titolare o gestore del sito internet è obbligato a comunicare entro 24 ore dall'istanza di aver preso in carico la richiesta e deve provvedere entro 48 ore all'oscuramento dei contenuti indicati. Se non intervengono direttamente i responsabili sarà possibile chiedere l'intervento del Garante per la protezione di dati personali che entro 48 ore dovrà intervenire.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro (circ. MIUR aprile 2015).

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi

offensivi inviati di notte dal pc di casa, ...), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando, quando possibile, sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata.

CONTRAVVENZIONI	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno non ha il cellulare spento (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Prima volta: Richiamo verbale  Seconda volta: Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia)  Uso reiterato: Convocazione della famiglia e in seguito sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni ed esclusione da uscite, visite e viaggi di istruzione	Docente  Docente  Consiglio di Classe straordinario
Offese ai compagni, alle famiglie degli studenti o al personale scolastico, comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti. Offese o minacce alle persone mediante l'utilizzo della rete telematica o dei social network, cyber bullismo.	Relazione scritta e immediata comunicazione al Dirigente, alla famiglia.  Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni ed esclusione da uscite, visite e viaggi di istruzione	Consiglio di Classe straordinario
Utilizzo di termini offensivi o lesivi della dignità altrui	Convocazione dei genitori in presidenza alla presenza dell'alunno,  sospensione con allontanamento dalle lezioni per 5 giorni ed esclusione da uscite, visite e viaggi di istruzione	Docente/Dirigente  Consiglio di Classe Straordinario

L'uso dei telefoni cellulari è invece **consentito, con moderazione, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione.**

#### **Art. 10 Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e ai viaggi di istruzione**

Gli allievi che registrano un numero di note disciplinari pari o superiori a 3 nel primo quadrimestre, non sono ammessi a partecipare ai viaggi di istruzione, in seguito a decisione del Consiglio di Classe.

In tal caso, gli allievi saranno sottoposti ad un periodo di osservazione durante il quale dovranno dimostrare di essere in grado di assumere un comportamento corretto e rispettoso dei regolamenti.

Il Consiglio di Classe, in tempo utile, dopo il periodo di osservazione, valuterà la possibilità di consentire agli allievi di partecipare al viaggio di istruzione.

Saranno altresì esclusi dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione gli alunni protagonisti di azioni sanzionate all'art. 9.

#### **Art.10 Conversione delle sanzioni**

Il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale, che possano utilmente costituire una riparazione, quali ricerche e/o attività di studio e approfondimento coerenti con l'infrazione commessa, operazioni di pulizia o ripristino degli arredi dei locali scolastici, collaborazione con il personale ausiliario, riordino della biblioteca, attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

## **TITOLO II – TERMINI PER IL RICORSO CONTRO SANZIONI DISCIPLINARI**

**Art. 11** Avverso al provvedimento è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro 5 giorni dal ricevimento della notifica del medesimo. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico. L'Organo di Garanzia interno dovrà decidere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la decisione dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno. È consentito agli interessati l'accesso ai documenti come previsto dalla Legge 241/1990 e successive modifiche.

## **TITOLO III – ORGANO DI GARANZIA**

Per le impugnazioni contro le decisioni degli Organi scolastici che infliggono le sanzioni è istituito un apposito Organo di Garanzia, a cui i genitori possono ricorrere in merito all'erogazione delle sanzioni stesse.

**Art.13** L'Organo di garanzia per le impugnazioni è così composto:

- Dirigente Scolastico;
- Due genitori designati dal Consiglio di Istituto;
- Due docenti designati dal Collegio dei Docenti.

**Art. 14** Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.

**Art. 15** L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni e viene rinnovato ogni anno. Si procede alla sostituzione dei membri, qualora il genitore decada da Rappresentante del Consiglio di Istituto o i Docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola.

**Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30/10/2024**